

Legittimazione della prole


nata "ante matrimonium,,

Da Teresa, ancor nubile, nasce un figlio, Paolo. Qualche anno dopo, Battista vuole sposare Teresa: questa accetta al patto che Battista legittimi Paolo, *sebbene non sia suo figlio*.

Infatti al momento del matrimonio viene fatta la legittimazione.

Battista ha una nipote, Antonietta. E questa ora intende sposare Paolo.

Il parroco chiede la dispensa di consanguineità, in secondo grado linea collaterale uguale, poichè dice che sono primi cugini.



1. - CIRCA LA LEGITTIMAZIONE DI PAOLO

Legittimi sono i figli concepiti o nati da un matrimonio valido o putativo: « Legittimi sunt filii concepti aut nati ex matrimonio valido vel putativo... » (can. 1114).

« Legitimi praesumuntur filii qui nati sunt saltem post sex menses a die celebrationis matrimonii, vel intra decem menses a die dissolutae vitae conjugalis » (can. 1115 § 2). Perciò la legittimità dei figli è un effetto proprio, naturale ed inseparabile, dal matrimonio.

Allora i figli nati extra matrimonio sono naturali, ma *illegittimi*.

Ebbene, quando si vuole legittimare degli illegittimi, il codice « per fictionem juris » intende donare efficacia retroattiva alle nozze posteriori, cioè fino al tempo in cui i figli furono concepiti o nacquero, per poterli considerare legittimi fin da quel momento.

Can. 1116: « Per subsequens parentum matrimonium sive verum sive putativum, sive noviter contractum sive convalidatum, etiam non consummatum, legitima efficitur proles, dummodo pa-

rentes habiles existerint ad matrimonium inter se contrahendum tempore conceptionis, vel praegnationis, vel nativitatis ».

Ben inteso che *gli sposi dovranno essere realmente i genitori*, e farne il riconoscimento dinanzi al parroco nell'atto matrimoniale con la dichiarazione da loro sottoscritta.

N.B. - Al termine del Mod. XV « Atto di matrimonio da trasmettersi dal parroco all'ufficiale di stato civile » (cfr. Formulario, allegato III della Istruzione della S. C. dei Sacr., 1 luglio 1924) vi è la *nota*:

I signori sposi, alla presenza dei testimoni sopradetti, hanno esposto che avanti il matrimonio, dalla loro unione naturale, è nato un figlio (o più) che fu battezzato il nella parrocchia di col nome di figlio di e fu denunziato all'ufficiale di stato civile di col nome di come figlio di ed hanno dichiarato che col presente atto lo riconoscono per proprio figlio all'effetto della sua legittimazione a forza del seguito matrimonio.

Firme degli sposi
dei testimoni
del parroco

Timbro parrocchiale.

Questa dichiarazione compilata all'atto del matrimonio, inviata all'ufficiale di stato civile, sortisce pure gli effetti civili.

Ci sia permesso di richiamare come tale nota debba essere *contestuale*: cioè, non devono essere apposte le firme del Parroco, degli sposi e dei due testimoni subito dopo l'atto di matrimonio, far seguire poi la legittimazione della prole e da ultimo ripetere le firme.

In seguito a dichiarazione del Procuratore Capo della Repubblica in Milano, in data 7 febbraio 1955, venne respinta una legittimazione di prole così redatta (non contestuale), essendo un secondo atto a se stante, separato, e non inserito nell'atto di matrimonio.

Ma, nel caso, Battista e Teresa *non poterano legittimare* Paolo.

E siccome ebbero a fare tale legittimazione (come ne fa prova il Registro dei Matrimoni e dei S. Battesimi) il Parroco, prima di procedere, dovrà fare noto il caso all'Ordinario, che, istituito un processetto, ordinerà le opportune note da scriversi sui registri di S. Battesimo.

2. - PRATICAMENTE NEL CASO

Canonicamente: non esiste alcun impedimento di consanguineità, poichè Battista non è il vero padre di Paolo.

Civilmente: risultano cugini primi.

Però il codice civile non calcola impedimento tale grado di parentela.

Art. 77: « La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il secondo grado ».

Si noti che il computo è diverso da quello canonico.

Infatti all'art. 76: « Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite ».

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente sempre restando escluso lo stipite ».

Tenendo presente l'art. 74 (« la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite »), Paolo e Antonietta sarebbero parenti (consanguinei) di quarto grado.

L'art. 87 non ne accenna nemmeno.

« Non possono contrarre matrimonio tra loro :

1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;

2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;

3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;

4) gli affini in linea retta;

5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;

6) l'adottante e l'adottato;

7) i figli adottivi della stessa persona;

8) l'adottato e i figli dell'adottante;

9) l'adottato e il coninge dell'adottante, l'adottante e il coninge dell'adottato ».

CONCLUSIONE

Paolo e Antonietta possono sposarsi liberamente senza bisogno di dispensa alcuna, dopo d'aver fatto apporre le opportune note marginali al Registro di S. Battesimo di Paolo.

CAN. PIETRO SPADA

dell'Ufficio Matrimoni nella Curia Arcivescovile di Milano

R. BERNARD

IL MISTERO DI MARIA

Maria, la Madre del Cristo, appare nei Vangeli come una figura che sta in ombra, ed interviene solo nel dramma del Calvario. Tracce di una teologia mariana possono quindi giovare, in questo sereno e meditato volume, a far riflettere sulla figura di Maria ed a far avvicinare i cristiani all'essenza della sua missione perenne di Mediatrix di tutte le grazie.

Volume di pagine VIII-323, L. 900

Società Editrice VITA E PENSIERO - Milano, piazza S. Ambrogio, 9